

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA ITTICA E VENATORIA

L'anno in data del mese di a Reggio Emilia nella sede della Provincia di Reggio Emilia in corso Garibaldi n.26,
tra la Provincia di Reggio Emilia, legalmente rappresentata dall'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia
e l'Associazione denominata _____, con sede in _____, codice fiscale _____, successivamente chiamata Raggruppamento, legalmente rappresentata dal Presidente _____,

Visti:

- gli artt. 27 e 28 della L. 11/02/1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- gli artt. 58 comma 3 e 59 della L. R. 15/02/1994 n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria"
- la L. R. 3/07/1989 n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica";
- la D.G.R. Emilia-Romagna n. 980 del 30/06/2008;
- la L.R. 28/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e Loro Unioni";
- la L.R. 7 /11/2012 n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne";
- Il R.R. 2 febbraio 2018, n. 1 "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11";

Considerato che

- il D.Lgs. 117/2017, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 20/2017 di modifica e adeguamento della L.R. 12/2005 a seguito delle nuove disposizioni normative nazionali in materia di terzo settore, confermando il valore del volontariato nel quadro sociale, conferma i propri orientamenti nella direzione di un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;
- la L.R. 15/02/1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" all'art. 58 comma 3, dispone che "Le Province e la

Città metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3/07/1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3 bis, della presente legge”;

- la L.R. 11/2012 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), con l'art. 23 (Vigilanza ittica) assegna alle Province lo svolgimento delle funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella legge stessa o derivanti dalla sua applicazione avvalendosi, oltre che del proprio personale dipendente e delle guardie volontarie ittiche di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, anche dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)
- in applicazione della L.R. 13/2015 i Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie non sono più coordinati dalle Province bensì direttamente dalla Regione Emilia Romagna, tramite ARPAE;
- ARPAE, con Deliberazione del Direttore Generale n. 134/2020 del 23/12/2020, ha prorogato fino al 31/03/2021 le convenzioni con i Raggruppamenti G.E.V. per l'attuazione dei servizi di vigilanza ecologica volontaria, le quali prevedono che le attività di vigilanza nelle materie non di competenza regionale siano possibili solamente previa convenzione con gli enti competenti;
- la Provincia, ai sensi della L.R. n. 13/2015, ha compiti di coordinamento della vigilanza in materia di “protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria” e in materia di “tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne”
- si rende pertanto necessario stipulare apposita convenzione per l'espletamento della vigilanza volontaria da parte delle GG.EE.VV. dell'associazione _____;
- è opportuno disciplinare nel presente atto anche le attività di vigilanza che le GG.EE.VV. svolgono all'interno del Parco Pubblico provinciale di Roncolo di Quattro Castella, ai sensi del Regolamento del Parco stesso;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 FINALITA'

La presente Convenzione, in conformità alle indicazioni contenute nella Direttiva allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 980 del 30/06/2008, definisce i criteri e le modalità del coordinamento provinciale delle guardie volontarie in ambito venatorio ed ittico sul territorio della Provincia di Reggio Emilia.

Con riferimento alla L.R. 8/94 art 59 comma 2, alla L.R. 11/2012 art. 23, ed alla L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “la Provincia coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta *dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie,*

piscatorie e naturalistiche, dei Raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti”.

L'attività di vigilanza volontaria è svolta esclusivamente a supporto ed in sinergia con quella istituzionale svolta dalla Provincia, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

La Provincia di Reggio Emilia ed il Raggruppamento _____, attraverso la presente convenzione, intendono perseguire le seguenti finalità, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. 3/07/1989 n. 23

- diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali, ittici e faunistici con particolare riferimento alle leggi e regolamenti di riferimento;
- promuovere l'educazione alla convivenza ed il rispetto della legalità;
- concorrere alla tutela del patrimonio naturale faunistico e ittico e dell'ambiente tramite una collaborazione organizzata e coordinata atta anche a rilevare e sanzionare violazioni alle norme vigenti faunistiche ed ittiche.

ART. 2 ATTIVITA' DEL RAGGRUPPAMENTO

Il Raggruppamento delle _____, per lo svolgimento delle proprie attività, si impegna a:

- utilizzare il proprio personale di vigilanza volontario in possesso del decreto prefettizio e dell'incarico rilasciati ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 23/1989, dell'abilitazione alla vigilanza ittico-venatoria e delle cognizioni tecnico operative necessarie allo svolgimento del servizio. L'elenco aggiornato dei suddetti volontari è custodito presso il Raggruppamento e presso ARPAE-SAC di Reggio Emilia;
- fornisce ai volontari gli strumenti e le attrezzature necessari per il servizio e le divise, nei limiti del proprio bilancio;
- si impegna ad organizzare gli aggiornamenti necessari ad una corretta attività di informazione e di controllo;
- si impegna a:
 - collaborare all'attuazione di programmi e progetti didattici, educativi e culturali di iniziativa della Provincia; dare supporto all'azione istituzionale svolta dagli organi competenti per la gestione programmata del territorio a fini faunistico - ambientali, mediante la partecipazione ad operazioni di censimento, ed eventualmente ad azioni di recupero della selvaggina e dell'ittiofauna
 - collaborare con la Polizia Provinciale nella delimitazione di aree destinate ad oasi di protezione mediante apposizione delle relative tabelle;
 - fornire in media almeno 4 servizi mensili formati da una coppia di GG.EE.VV, in divisa come da Regolamento approvato dalla Questura;
 - organizzare i servizi in oggetto secondo una pianificazione mensile che tenga conto delle richieste o indicazioni della Polizia Provinciale, ed anche in base alle necessità riscontrate (stagione e/o densità venatoria, calendario ittico, segnalazioni di bracconaggio, ecc.);
 - a rendicontare i servizi svolti secondo modalità concordate.

Referente dell'organizzazione dei servizi per il Raggruppamento sarà esclusivamente il Presidente o suo delegato.

L'attività sarà rivolta all'applicazione delle seguenti norme e disposizioni:

- Legge 11/02/1992 n 157
- L.R. 15/02/1994 n.8
- Regolamenti e calendari venatori regionali
- Legge regionale 7 /11/2012, n. 11
- Regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1
- Calendari Pesca e Programmi Ittici regionali
- Regolamento Provinciale del Parco di Roncolo (Del.Consiglio Provinciale n.137 del 22-11 2007 - Ref. Prot. N. 2012/18278 modificato con Delibera n. 66 del 03/05/2012)

ART. 3

OBBLIGHI DELLE GG.EE.VV DURANTE IL SERVIZIO

1. Le GG.EE.VV, nello svolgimento del proprio servizio, dovranno mantenere un comportamento irreprensibile con le persone con cui verranno in contatto, omettendo ogni discussione diretta o indiretta con estranei al servizio.
2. Le GG.EE.VV svolgono il servizio di vigilanza volontaria
 - a) esclusivamente a titolo gratuito
 - b) sempre per tramite del Raggruppamento che le coordina. Lo svolgimento del servizio di vigilanza volontaria in nessun caso può dar luogo ad un rapporto di lavoro e ad alcuna pretesa verso l'amministrazione provinciale.
3. Le GG.EE.VV., durante il servizio, saranno tenute:
 - a) a compilare con cura ed esattezza i moduli di servizio, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa sui singoli modelli, assicurando la corretta conservazione dei moduli stessi, numerati e registrati a loro nome;
 - b) a compilare gli eventuali verbali d'accertamento e di sanzione amministrativa, nulla omettendo di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689. rilasciandone copia, ove possibile, al trasgressore, possibilmente previa firma apposta dallo stesso, ed a trasmettere tempestivamente l'apposita copia al Comando della Polizia Provinciale;
 - c) ad osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio;
 - d) in caso di accertamenti di violazioni di tipo penale resta fermo l'obbligo di riferirne immediatamente all'autorità giudiziaria competente o disponibile, dandone informazione al più presto al Comando della Polizia Provinciale.
 - e) il Raggruppamento nell'esercizio delle proprie attività risponde dei propri soci usando i segni distintivi e gli acronimi di propria competenza in particolare nella redazione dei verbali.
4. Durante l'espletamento dei servizi di vigilanza è fatto divieto alle GG.EE.VV di esercitare, in qualsiasi forma, attività venatorie ed alieutiche.
5. Come previsto dalla L.R. 23/89 le GG.EE.VV. non svolgono servizio armate, anche

se regolarmente autorizzate al porto d'armi.

ART. 4 RESPONSABILITÀ e COPERTURA ASSICURATIVA

Il Raggruppamento è responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, della sorveglianza sanitaria, della formazione, dell'informazione e dell'addestramento dei propri iscritti, nonché della dotazione di eventuali dispositivi di protezione individuali.

Eventuali responsabilità civili o penali conseguenti a comportamenti posti in essere dalle guardie volontarie, nell'esercizio del proprio servizio, sono a carico dei singoli responsabili o delle associazioni di appartenenza. Eventuali irregolarità riscontrate nell'espletamento del servizio saranno comunicate per iscritto al Raggruppamento che prenderà i provvedimenti previsti dal regolamento interno. Nel caso di comportamenti gravi verrà informata la Questura.

Il Raggruppamento garantisce che i volontari inseriti nelle attività di vigilanza sono in regola con gli obblighi assicurativi di cui dall'art. 18 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore).

ART. 5 DOVERI RECIPROCI

Il Raggruppamento s'impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo di durata della presente convenzione e comunicare immediatamente al responsabile nominato dalla Provincia di Reggio Emilia delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il Raggruppamento s'impegna a trasmettere alla Provincia di Reggio Emilia un rendiconto annuale generale riportante il complesso delle attività svolte in materia di vigilanza caccia e di vigilanza pesca (numero di guardie coinvolte, numero di servizi effettuati, numero di verbali) e altri eventuali rendiconti concordati.

Il raggruppamento si impegna a trasmettere al Comando di Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia l'elenco aggiornato delle Guardie operanti in possesso dell'abilitazione per la vigilanza nelle materie ittica e/o venatoria.

La Provincia di Reggio Emilia comunica tempestivamente ed esclusivamente al Presidente del Raggruppamento o suo incaricato ogni evento che possa incidere sull'attuazione delle attività programmate.

I responsabili della gestione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle aree considerate e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, sopralluoghi o altre iniziative utili allo scopo.

La Provincia di Reggio Emilia s'impegna a consultare il Raggruppamento periodicamente e comunque in occasione dell'elaborazione dei programmi di attività in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio ittico e faunistico e a fornire supporti informativi per divulgare congiuntamente informazioni circa i progetti e i risultati dell'attività svolta.

La Provincia di Reggio Emilia s'impegna a fornire, attraverso i servizi provinciali preposti, adeguata collaborazione, qualora il Raggruppamento avanzi richiesta di organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione destinati ai volontari.

**ART. 6
ONERI**

La presente convenzione è stipulata con modalità NON ONEROSE.

**ART. 7
DURATA**

La presente convenzione avrà validità fino al 31.12.2023. Alle parti è data facoltà di interrompere in via anticipata la presente convenzione a mezzo lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno 30 gg.

**ART. 8
CONTROLLI e CONTROVERSIE**

L'Associazione s'impegna a consentire controlli da parte della Polizia Provinciale ai fini di verificare la regolare attuazione degli obblighi assunti con la convenzione.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalla presente convenzione.

Per ogni eventuale vertenza non altrimenti risolvibile tra le parti relativamente alla durata, esecuzione o interpretazione della presente convenzione sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

**ART. 9
ESENZIONE DALL'IMPOSTA**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 82 del D.Lgs. 117/2017 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105.

..... li